



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911

protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 77 del 15-05-2023

OGGETTO: Presa atto sentenza n. 27/2022 emessa dal Giudice di pace di Lercara Friddi, dott. avv. Giovanna Cannizzaro nella causa iscritta al n. 75 R.G.A.C. anno 2021, promossa dalla sig.ra S.M. c/Comune di Alia.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 15, del mese di maggio, alle ore 14:15, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
SIRAGUSA GAETANO	VICE SINDACO	X	
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE		X
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 1 (Vicari)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Dal Servizio affari legali e contenzioso, viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, notificato il 9 settembre 2021 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 11970, la sig.ra S.M., citava questo Comune, in persona del legale rappresentante pro-tempore a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi all'udienza dell'8 novembre 2021, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.319 c.p.c. e con espresso avvertimento che in difetto si sarebbe proceduto in contumacia;

ACCERTATO che la controversia concerneva la richiesta del riconoscimento del danno biologico per lesioni lievi, subito dalla sig.ra S.M. in data 30 settembre 2020, la quale, scendendo dal marciapiede all'altezza del civico 85 della via Garibaldi inciampava su un sanpietrino divolto dalla pavimentazione e non visibile per il mancato funzionamento della pubblica illuminazione;

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.89 del 17 settembre 2021, è stata assunta la determinazione in merito alla costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi all'udienza dell'8 novembre 2021, ore di rito;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta municipale n. 100 del 3 novembre 2021 avente ad oggetto: "Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi promosso dalla Sig.ra S.M. c/Comune di Alia – Nomina legale;

EVIDENZIATO che la controversia in argomento (R.G. n. 75/2021) è stata decisa con sentenza del 14 novembre 2022 n. 27/2022, notificata in data 14 dicembre 2022 prot.n. 17631, con la quale il Giudice di Pace di Lercara Friddi accoglie la domanda dell'attrice e condanna il comune di Alia al risarcimento dei danni pari ad euro 4.662,30, oltre euro 450 per onorari CTU e spese e onorari di lite per complessive 1265,00 oltre IVA, C.P.A. e spese forfetarie come per legge;

DATO ATTO che il legale nominato in rappresentanza dell'Ente, sentito per le vie brevi, ha precisato che l'impugnazione di tale sentenza, in mancanza di documenti certi (le foto prodotte dall'Ente, riproducenti il luogo, non sono conducenti in quanto non datate e non riproducenti con certezza lo stato dei luoghi al momento del sinistro), non era ragionevolmente percorribile;

RICHIAMATA integralmente, altresì la deliberazione n. 32 del 17 febbraio 2023 avente ad oggetto: "Preso atto sentenza n. 27/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lercara Friddi, dott. Avv. Giovanna Cannizzaro nella causa iscritta al n. 75 R.G.A.C. anno 2021, promossa dalla sig.ra S.M. c/comune di Alia, con la quale la Giunta municipale ha deliberato il rinvio della stessa, manifestando la volontà di acquisire ulteriori elementi di valutazione e richiedere al legale dell'Ente, nella procedura in argomento, l'inoltro di una relazione descrittiva circa l'andamento della causa;

VISTA la nota pec. prot. n.3819 del 10 marzo 2023 di richiesta relazione al legale dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 4366 datata 22 marzo 2023, con la quale l'avvocato Musazzi trasmetteva relazione in ordine all'andamento del giudizio promosso dalla Sig.ra M.S. nei confronti del comune di Alia, innanzi al GdP di Lercara Friddi (R.G.A.C. 75/2021);

RITENUTO pertanto di dover riproporre alla Giunta municipale la seguente proposta di deliberazione, al fine di demandare al Responsabile del servizio i conseguenziali adempimenti;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.505 del 3 agosto 2022, sono stati

nominati i Responsabili dei servizi e degli uffici alla diretta dipendenza del Segretario a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell'Ente;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di prendere atto, di conseguenza, della sentenza n. 7/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lercara Friddi, nella causa iscritta al n. 75 R.G.A.C. anno 2021, promossa dalla sig.ra S.M. c/Comune di Alia, nonché della relazione del legale dell'Ente, che rispettivamente allegate alla presente sotto le lettere "A" e "B", ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3-di demandare al Segretario generale l'istruttoria preordinata al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi all'art. 194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni;

4-di dare atto:

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n.7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dipendente Maria Grazia Gibiino, esecutore amministrativo cat. B;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Alia, 9 maggio 2023

IL RESP. BILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Det. sindacale n.297/2022)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 12-05-2023

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì 12-05-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Presa atto sentenza n. 27/2022 emessa dal Giudice di pace di Lercara Friddi, dott. avv. Giovanna Cannizzaro nella causa iscritta al n. 75 R.G.A.C. anno 2021, promossa dalla sig.ra S.M. c/Comune di Alia.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, del segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 02 allegati. Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Lucila MICELI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI

SENT. N° 27/2022
R.G. N° 75/2021
REP. N° 28/2022
CRON. N° 113/2022

dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 75 r.g.a.c. dell'anno 2021 , promossa da

SPARACELLO MIRIAM, nata a Palermo il 21.05.1994, c.f. SPRMRM94E71G273D e residente ad Alia in c.da Tredenari sn rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Pagano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alia c.da Chianchitelle s.n. giusta procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

COMUNE DI ALIA , IN PERSONA DEL SINDACO P.T. , C.F. 85000630823, CON SEDE IN ALIA (PA) ALLA VIA REGINA ELENA N. 1, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. DOTT. GIANLUCA MUSAZZI CON STUDIO IN ROMA AL VIALE MAZZINI N. 88 IN VIRTÙ DI PROCURA ESTESA IN CALCE ALL'ATTO DI CITAZIONE ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. ROSALIA COSTANZA IN VILLAFRATI ALLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 109 ,

CONVENUTO

Oggetto: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

Conclusione dell'attore: come da verbale di causa del 14.11.2022

Conclusione del convenuto: come da verbale di causa del 14.11.2022

Svolgimento del processo

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In via preli-

minare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo la schema contestistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Con atto di citazione notificato l'attore citava a giudizio il convenuto al fine di chiedere emissione di sentenza dichiarativa della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc del Comune di Alia in ordine al sinistro occorso il 30.9.2020 allorquando l'attrice incappava in un sanpietrino divolto dalla pavimentazione comunale subendo trauma distorsivo al piede sinistro con gonfiore e limitazione funzionale e frattura della base del V metatarso piede sinistro. L'attrice chiedeva dichiararsi la civile responsabilità del Comune di Alia e la sua condanna al risarcimento danni pari ad euro 4951,90. Si costituiva il Comune di Alia che negava l'esistenza del manto stradale dissestato ed asseriva che il sinistro era addebitabile a comportamento negligente dell'attrice.

La causa veniva istruita con l'escussione del teste Alessandra Luna la quale confermava gli articolati di prova dedotti dall'attrice in atto di citazione indi il verificarsi del sinistro e l'assenza di illuminazione elettrica sui luoghi del sinistro.

Veniva nominato CTU medico legale il Dott. Treppiedi Domenico indi all'udienza del 14.11.2022 i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe e comparse conclusionali che depositavano.

Il Giudice di Pace poneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

La domanda attorea risulta fondata nel merito va accolta.

La testimonianza resa dal teste Luna Alessandra confermato l'esistenza del sinistro verificatosi secondo le modalità descritte dall'attrice. Le foto riproducenti i luoghi, prodotte da parte convenuta, non sono conducenti in quanto non datate e non riproducenti con certezza lo stato dei luoghi al momento del sinistro. La responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si fonda, infatti, sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno, nel caso di specie il Comune di Alia. Poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda sulla responsabilità oggettiva del custode con la cosa custodita, ossia prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia della imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, per la generale responsabilità del fatto illecito. L'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva essendo sufficiente per l'applicabilità della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Sul danneggiato grava il solo onere di provare l'effettivo verificarsi del fatto lesivo, circostanza provata dall'attore, mentre spetta al custode per liberarsi della presunzione ex lege dimostrare il "caso fortuito" ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa del danneggiato, (a tal uopo cfr. Cass. sent. n. 21684 del 09.11.2005), circostanza non provata dal convenuto. Nel caso di specie l'attore ha provato l'esistenza del fatto lesivo ed il danno che, di contro, non è stato smentito dal convenuto, né definito come "caso fortuito".

L'istruttoria ha trovato riscontro nelle deduzioni del CTU prive di vizi logici ed accoglibili ai fini decisori da cui è emersa compatibilità tra i danni ed il sinistro, nesso di causalità materiale tra il quadro sintomatologico e disfunzionale ed il fatto traumatico. La CTU ha evidenziato che a seguito del sinistro l'attrice ebbe a patire Trauma distorsivo del piede sinistro e frattura del V metatarso. In merito al quantum è stato riscontrato: ITT di giorni venti, ITP AL 50% di giorni venti, ITP

al 25% giorni venti; danno biologico 3%, indi può riconoscersi all'attrice un risarcimento danni pari ad euro 4662,30

La soccombenza comporta la condanna del convenuto alle spese ed onorari di lite che qui, visto il DM n. 55/2014 si liquidano a favore dell'attore e distrazione al procuratore costituito, Avv. Maria Pia Pagano, dichiaratasi distrattaria, in complessive euro 1265,00 oltre iva c.p.a e spese forfettarie come per legge, ed oltre la refusione all'attrice degli onorari del CTU Dott. Domenico Treppiedi , euro 450,00 oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, Dott. Avv. Giovanna Cannizzaro,
nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 2051 c.c.

Accoglie la domanda dell'attrice, dichiara la civile responsabilità del convenuto e per l'effetto lo condanna al risarcimento danni pari ad euro 4662,30. Condanna il convenuto alle spese ed onorari di lite che qui, visto il D.M. n. 55/2014, si liquidano a favore dell'attore, e distrazione al procuratore costituito, alle spese ed onorari di lite che qui, visto il DM n. 55/2014 si liquidano a favore dell'attore e distrazione al procuratore costituito, Avv. Maria Pia Pagano, dichiaratasi distrattaria, in complessive euro 1265,00 oltre iva c.p.a e spese forfettarie come per legge, ed oltre la refusione all'attrice degli onorari del CTU Dott. Domenico Treppiedi , euro 450,00 oltre oneri di legge.

Lercara Friddi, lì 14.11.2022

IL GIUDICE DI PACE

DOTT. AVV. GIOVANNA CANNIZZARO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LERCARA FRIDDI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 28 NOV. 2022

IL CANCELLIERE

Salvatore Laforie

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LERCARA FRIDDI

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE –
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE
SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE A
ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO
DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA
FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO
LEGALMENTE RICHIESTI.

Spedizione Esecutiva, conforme all'originale che si rilascia a
richiesta dell'Avv. Maria Pia Pagano per la sig.ra Sparacello Miriam.

Lercara Friddi, 14 DIC. 2022


Il Cancelliere
Salvatore Loforte

Apposte sulla richiesta

marche di € 5.90

per diritti di copia conforme.

Lercara F., lì 14 DIC. 2022

IL CANCELLIERE

Salvatore Loforte

14 DIC 2022



GIANLUCA MUSAZZI
Avvocato e Dottore Commercialista
Viale Mazzini n. 88 – 00195 Roma (RM)
TEL. 320.0637428
P.I. 02890220599 – C.F. MSZGLC82D17L719L
gl.musazzi@libero.it
gl.musazzi@studiomusazzi.com
gianlucamusazzi@ordineavvocatiroma.org

Roma, 21 marzo 2023

Spett.le

Comune di Alia

Via Regina Elena n. 1

90020 – Alia (PA)

Oggetto: relazione in ordine all’andamento del giudizio promosso dalla Sig.ra Miriam Sparacello nei confronti del Comune di Alia, innanzi al GdP di Lercara Friddi (r.g.n. 75/2021).

Spett.le Comune,

facendo seguito alla comunicazione a mezzo PEC in data 10.03.2023, Vi rimetto la seguente breve relazione in ordine all’andamento della causa civile incardinata dalla Sig.ra Miriam Sparacello nei confronti del Comune di Alia, innanzi al GdP di Lercara Friddi (r.g.n. 75/2021).

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 09.09.2021, la Sig.ra Miriam Sparacello conveniva innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi il Comune di Alia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“PIACCIA ALL’ILL.MO GIUDICE DI PACE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:

- Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di Alia nella causazione dell’evento lesivo de quo e per l’effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti quantificati in € 4.951,90 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

A fondamento della domanda, l’attrice assumeva che in data 30.09.2020, alle ore 20:30 circa, all’altezza del civico 85 di Via Garibaldi in Alia, e più precisamente in prossimità del negozio di fiori “*La Primula*”, scendendo dal marciapiedi, rovinava in terra a causa di un “*sanpietrino divelto dalla pavimentazione*”, riportando un trauma distorsivo al piede sinistro.

La presenza di tale sconnessione del manto stradale – sempre a dire dell’attrice – sarebbe stata celata dal **mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica**, con la conseguenza che la Via Garibaldi, la sera del presunto incidente, **sarebbe risultata “completamente al buio”**.

La causa veniva iscritta a ruolo e l’udienza di prima comparizione delle parti veniva fissata alla data dell’08.11.2021.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2021, il sottoscritto difensore, nell’interesse dell’Ente convenuto, contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato, per essere destituito del benché minimo fondamento, **oltre che privo di qualunque supporto probatorio**.

All’esito dell’udienza di prima comparizione della parti, il Giudicante rinviava la causa al 14.02.2022, concedendo termine per note e controdeduzioni fino alla data dell’udienza.

Con note autorizzate in data 14.02.2022, il deducente procuratore insisteva per il rigetto delle domande avversarie nonché per l'inammissibilità della prova testimoniale così come articolata da parte attrice, per essere **le circostanze indicate nei capitoli di prova documentalmente smentite dai verbali redatti dalla Forza Pubblica versati in atti dall'Amministrazione convenuta**, opponendosi inoltre alla disposizione di una CTU medica.

Con note autorizzate in pari data, la Sig.ra Sparacello insisteva per l'accoglimento della domanda risarcitoria nonché per l'ammissione della prova testimoniale e per la disposizione di una CTU medica.

All'esito dell'udienza del 14.02.2022, Il Giudicante ammetteva tutti i testi citati da parte attrice, **onerando altresì quest'ultima di citare come testimone il responsabile del III settore del Comune, affinché riferisse sul funzionamento della pubblica illuminazione la sera del presunto incidente, riservandosi sulla disposizione della CTU.**

La causa veniva rinviata all'udienza del 09.05.2022 per l'escussione dei testimoni.

In vista dell'udienza per l'escussione dei testi citati, con comunicazione a mezzo PEC in data 27.04.2023, il sottoscritto difensore domandava a codesto Spett.le Comune *"cortese riscontro in ordine all'avvenuta citazione, da parte della Sig.ra Sparacello, del Responsabile del III settore del Comune di Alia a comparire all'udienza del 09.05.2022"* (doc. 1).

In riscontro a tale missiva, con comunicazione a mezzo e-mail in data 28.04.2023, il Comune riferiva quanto segue:

"Buongiorno, in merito le volevo comunicare che è pervenuta una intimazione testi a comparire all'udienza del 09.05.2022 "generica" riferita al Responsabile del settore 3 senza individuazione della persona. Considerato che alla data della citazione è intervenuta una modifica soggettiva con nomina di un nuovo Responsabile del settore 3, si ritiene che all'udienza debba comparire il Responsabile del settore 3 pro-- tempore alla data dell'avvenuto incidente.

Voglia, pertanto dare conferma in ordine al soggetto tenuto alla comparizione.

Dott.ssa Maria Grazia Minnuto" (doc. 2).

Dando seguito a tale comunicazione, il sottoscritto procuratore rilevava quanto segue:

"Gentile Dott.ssa Minnuto,

Li mandi in udienza entrambi, anche se è ovvio - come da Lei giustamente rilevato - che il Giudice ha disposto la comparizione in udienza del Responsabile pro-tempore, in quanto persona informata sui fatti" (doc. 3)

Peraltro, con ulteriore missiva a mezzo e-mail in data 04.05.2023, il deducente trasmetteva la seguente ulteriore comunicazione:

"Gentile Dott.ssa Minnuto,

*per Sua comodità Le trasmetto il contatto telefonico della mia domiciliataria - l'Avv. Rosalia Costanza (348/7986388) - **la quale è stata già edotta della presenza di ambo i responsabili del terzo settore all'udienza del 09.05.2022.***

Le rappresento, inoltre, che ho altresì provveduto ad informare il responsabile attualmente in carica in ordine alle modalità di svolgimento dell'udienza per l'escussione della prova testimoniale" (doc. 4).

Sennonché, all'udienza del 09.05.2022, **compariva unicamente il Responsabile del III settore**

attualmente in carica (Dott. Concialdi), il quale – ovviamente – **essendo stato nominato successivamente al verificarsi del presunto evento dannoso di cui è causa, nulla poteva riferire al riguardo.**

Il Giudice – dopo aver escusso gli altri testimoni citati da parte attrice – disponeva una CTU medica volta a stabilire le lesioni subite dalla Sig.ra Sparacello, rinviando la causa al 13.06.2022 per il giuramento del Consulente.

Stante il grave documento alla difesa dell'Amministrazione convenuta, con comunicazione a mezzo PEC in data 10.05.2023, il deducente riferiva quanto segue:

“Gentile Dott.ssa Minnuto,

*Le rappresento che all'udienza del 09.05.2022 **si è presentato unicamente il Responsabile del III settore attualmente in carica (Dott. Concialdi) e non invece il Responsabile pro-tempore, con grave documento delle difese del Comune.***

Ed infatti, il Responsabile pro-tempore era ovviamente l'unico a poter riferire al Giudicante che la sera del presunto incidente la pubblica illuminazione non presentava malfunzionamenti.

Il Giudice - dopo aver disposto una CTU medica volta a stabilire le lesioni subite dalla Sig.ra Sparacello - ha rinviato la causa al 13.06.2022 per il giuramento del Consulente.

*Ciò stante, **sarebbe forse opportuno che il Comune valuti l'opportunità di raggiungere un accordo transattivo con la Sig.ra Sparacello**” (doc. 5).*

Ebbene, l'invito a transigere formulato dal sottoscritto procuratore all'indomani della mancata comparizione del Responsabile pro tempore del III settore rimaneva tuttavia privo di riscontro.

Da ciò derivava come – nonostante il deducente difensore, con note conclusive in data 14.11.2022, reiterasse le difese del Comune in ordine all'infondatezza della domanda *ex adverso* proposta nonché del difetto di prova circa l'esistenza dell'insidia stradale, insistendo altresì per l'inammissibilità della prova testimoniale avversaria (**doc. 6**) – il Giudicante, con provvedimento in data 28.11.2022, statuiva quanto segue:

*“la domanda attorea risulta fondata nel merito va accolta. **La testimonianza resa dal teste Luna Alessandra confermato l'esistenza del sinistro verificatosi secondo le modalità descritte dall'attrice**” (doc. 7).*

Ebbene, non essendo il Responsabile del III settore *pro tempore* comparso in udienza e non essendo quello attualmente in carica stato in grado di smentire la ricostruzione dei fatti avversaria, **la causa si concludeva con esito sfavorevole per il Comune convenuto.**

Pertanto, all'esito della mancata comparizione del Responsabile del III settore *pro tempore*, il sottoscritto difensore invitava il Comune convenuto a transigere la controversia in essere con la Sig.ra Sparacello.

Tale invito, tuttavia, come già rilevato, restava del tutto privo di riscontro.

Sperando di aver assolto alla richiesta formulatami, e restando ovviamente a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento dovesse ritenersi necessario, porgo cordiali saluti.

Avv. Dott. Gianluca Musazzi

